



COMUNICATO UFFICIALE N. 30 **Stagione Sportiva 2026/2027**

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali della F.I.G.C. dal n. 26/AA al n. 29/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 26/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1313 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Lorenzo DI FABIO avente ad oggetto la seguente condotta:

Lorenzo DI FABIO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Academy L'Aquila Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, dopo la disputa della gara Academy L'Aquila Calcio – Materdei del 31.5.2026 valevole per le finali nazionali del campionato Under 17, a mezzo di un "post" condiviso in pari data sul social network "Tik Tok", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive dell'immagine e della reputazione della società A.S.D. Materdei e dei calciatori per quest'ultima tesserati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Lorenzo DI FABIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 4 (quattro) giornate di squalifica a decorrere dall'inizio del Campionato di competenza e da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Lorenzo DI FABIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 27/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 847 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessandro GHEZZI, Vanni VILLA e della società ASD INTER CLUB PARMA FC, avente ad oggetto la seguente condotta:

Alessandro GHEZZI, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Inter Club Parma, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 39, comma 1, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente a decorrere, quantomeno, dal mese di ottobre 2025, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Inter Club Parma militante nel Campionato Under 16 Regionale, nonostante fosse tesserato per la predetta compagine in qualità di dirigente accompagnatore e seppur sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. nonché della prescritta abilitazione;

Vanni VILLA, allenatore UEFA B, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Inter Club Parma, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, commi 1 e 2, delle N.O.I.F., dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 39, comma 1, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso consentito e, comunque, non impedito che il sig. Alessandro Ghezzi, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente a decorrere, quantomeno, dal mese di ottobre 2025, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Inter Club Parma militante nel Campionato Under 16 Regionale, nonostante il sig. Ghezzi fosse tesserato per la predetta compagine in qualità di dirigente accompagnatore e seppur sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. nonché della prescritta abilitazione;

ASD INTER CLUB PARMA FC, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Villa Vanni e Ghezzi Alessandro;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Alessandro GHEZZI,
 - Sig. Vanni VILLA,
 - Società ASD INTER CLUB PARMA FC, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Vanni VILLA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Alessandro GHEZZI,
 - 2 (due) mesi di inibizione e squalifica per il Sig. Vanni VILLA,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD INTER CLUB PARMA FC;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 28/AA

– Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 929 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Marco VAGNOZZI, Luca ANSELMO, Brian Freddy ATEBA ATEBA, Simone CALCAGNO, Mohamed Hady COULIBALY, Marco DEMERGASSO, Chriss Joel DJOKO TCHUENTE, Aime Ephram EHOUMAN, Madou FANGEDOU, Matteo GAGGERO, Ahmed ELSAYED FAHMY FAHIM IBRAHIM, Elias JAMAL, Brice KUATE TAGNE, Carlos Miguel LARA LOPEZ, Luca MAGAZZINI, Mama MBALLO, Sane MOUSSA, Ousman NDURE Ulrich NGANTCHA NGATOOU, Anicet OMBALLA, Elson PROGJA, Paolo ROSSO, Bruno SHEQERI, Filippo TORRE, Esosa Marvis UGBO, Innocent VICTOR CHINAGROM, Christian VOLPE, Giuliani WAMBA KENFACK, Ange Auriol ZAPJI e della società CEIS GENOVA SPORT SSD, avente ad oggetto la seguente condotta:

Marco VAGNOZZI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società CEIS Genova Sport SSD a r.l., nella stagione sportiva 2025 - 2026, consentito e comunque non impedito che i calciatori sigg.ri Anselmo Luca, Ateba Ateba Brian Freddy, Bonci Walter, Calcagno Simone, Ceesay Sheriff, Coulibaly Mohamed Hady, Demergasso Marco, Djoko Tchuenté Chriss Joel, Ehouman Aime Ephram, Fangedou Madou, Gaggero Matteo, Gagliano Filippo, Gavuglio Dario, Hajdari Orges, Halouna Hassifou, Ibrahim Ahmed Elsayed, Jamal Elias, Kuaté Tagne Brice, Lara Lopez Carlos Miguel, Magazzini Luca, Mballo Mama, Moussa Sane, Ndure Ousman, Ngantcha Ngatouo Ulrich, Omballa Anicet, Progja Elson, Rosso Paolo, Sheqeri Bruno, Torre Filippo, Ugbo Esosa Marvis, Vagnozzi Marco, Victor Chinagrom Innocent, Volpe Christian, Wally Sanna, Wamba Kenfack Guiliani e Zapji Ange Auriol prestassero attività sportiva per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l. in assenza di valida certificazione di idoneità allo svolgimento della stessa;

Luca ANSELMO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026, prestato attività sportiva per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valide per il campionato di Terza Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Zeneixe - Ceis Genova Sport del 5.10.2025, Ceis Genova Sport - Campomoronesi del 11.10.2025, Royal – Ceis Genova Sport del 18.10.2025, Ceis Genova Sport – Don Bosco del 22.10.2025, Carmine C.S. - Ceis Genova Sport del 31.10.2025, Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 16.11.2025, Ceis Genova Sport - Avozzo del 22.11.2025, Ceis Genova Sport – Begato Calcio del 6.12.2025, Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 10.12.2025, Unisport Genova - Ceis Genova Sport del 16.1.2026, Ceis Genova Sport – S.G.Battista del 24.1.2026, Ceis Genova

Sport - Zeneixi del 31.1.2026, Campomoronese - Ceis Genova Sport del 7.2.2026, Ceis Genova Sport – Royal del 14.2.2026, Don Bosco - Ceis Genova Sport del 17.2.2026, Ceis Genova Sport – Genova Baech S. del 14.3.2026 ed Avosso - Ceis Genova Sport del 21.3.2026;

Brian Freddy ATEBA ATEBA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026, prestato attività sportiva per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Zeneixe - Ceis Genova Sport del 5.10.2025, Ceis Genova Sport - Campomoronese dell'11.10.2025, Royal – Ceis Genova Sport del 18.10.2025, Ceis Genova Sport – Don Bosco del 22.10.2025, Carmine C.S. - Ceis Genova Sport del 31.10.2025, Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 16.11.2025, Ceis Genova Sport - Avosso del 22.11.2025, Ponente FC - Ceis Genova Sport del 29.11.2025, Ceis Genova Sport – Begato Calcio del 6.12.2025, Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 10.12.2025, Ceis Genova Sport – C.E.P. del 20.12.2025, Unisport Genova - Ceis Genova Sport del 16.1.2026, Ceis Genova Sport – S.G.Battista del 24.1.2026, Ceis Genova Sport - Zeneixi del 31.1.2026, Don Bosco - Ceis Genova Sport del 17.2.2026, Ceis Genova Sport – Carmine C.S. del 28.2.2026, Anpi Marassi Q - Ceis Genova Sport del 7.3.2026 e Ceis Genova Sport – Genova Baech S. del 14.3.2026;

Simone CALCAGNO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026, prestato attività sportiva per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Ceis Genova Sport - Campomoronese dell'11.10.2025, Royal – Ceis Genova Sport del 18.10.2025, Ceis Genova Sport – Don Bosco del 22.10.2025 e Carmine C.S. - Ceis Genova Sport del 31.10.2025;

Mohamed Hady COULIBALY, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026, prestato attività sportiva per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Zeneixe - Ceis Genova Sport del 5.10.2025, Ceis Genova Sport - Campomoronese dell'11.10.2025, Ponente FC - Ceis Genova Sport del 29.11.2025, Ceis Genova Sport – Begato Calcio del 6.12.2025, Ceis Genova Sport – C.E.P. del 20.12.2025, Unisport Genova - Ceis Genova Sport del 16.1.2026, Ceis Genova Sport - Zeneixi del 31.1.2026, Campomoronese - Ceis Genova Sport del 7.2.2026, Don Bosco - Ceis Genova Sport del 17.2.2026, Ceis Genova Sport – Carmine C.S. del 28.2.2026, Anpi Marassi Q - Ceis Genova Sport del 7.3.2026, Ceis Genova Sport – Genova Baech S. del 14.3.2026 ed Avosso - Ceis Genova Sport del 21.3.2026;

Marco DEMERGASSO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026, prestato attività sportiva per la società CEIS Genova

Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 16.11.2025; Ceis Genova Sport - Avosso del 22.11.2025; Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 10.12.2025; Pol. Moconesi - Ceis Genova Sport del 13.12.2025; Ceis Genova Sport – C.E.P. del 20.12.2025; Ceis Genova Sport – S.G.Battista del 24.1.2026; Ceis Genova Sport – C.E.P. del 28.1.2026; Ceis Genova Sport - Zeneixi del 31.1.2026 e Campomoronese - Ceis Genova Sport del 7.2.2026;

Chriss Joel DJOKO TCHUENTE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026, prestato attività sportiva per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Zeneixe - Ceis Genova Sport del 5.10.2025, Ceis Genova Sport - Campomoronese dell'11.10.2025, Royal – Ceis Genova Sport del 18.10.2025, Ceis Genova Sport – Don Bosco del 22.10.2025, Carmine C.S. - Ceis Genova Sport del 31.10.2025, Ceis Genova Sport - Avosso del 22.11.2025, Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 10.12.2025, Unisport Genova - Ceis Genova Sport del 16.1.2026, Ceis Genova Sport – S.G.Battista del 24.1.2026, Ceis Genova Sport – C.E.P. del 28.1.2026, Ceis Genova Sport - Zeneixi del 31.1.2026 e Campomoronese - Ceis Genova Sport del 7.2.2026;

Aime Ephram EHOUMAN, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026, prestato attività sportiva per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Ceis Genova Sport - Campomoronese dell'11.10.2025, Royal – Ceis Genova Sport del 18.10.2025, Ceis Genova Sport – Don Bosco del 22.10.2025, Carmine C.S. - Ceis Genova Sport del 31.10.2025, Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 16.11.2025, Ceis Genova Sport - Avosso del 22.11.2025, Ponente FC - Ceis Genova Sport del 29.11.2025, Ceis Genova Sport – Begato Calcio del 6.12.2025, Pol. Moconesi - Ceis Genova Sport del 13.12.2025, Ceis Genova Sport – C.E.P. del 20.12.2025, Unisport Genova - Ceis Genova Sport del 16.1.2026 e Ceis Genova Sport – S.G. Battista del 24.1.2026;

Madou FANGEDOU, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026, prestato attività sportiva per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Zeneixe - Ceis Genova Sport del 5.10.2025, Ceis Genova Sport - Campomoronese dell'11.10.2025, Royal – Ceis Genova Sport del 18.10.2025, Carmine C.S. - Ceis Genova Sport del 31.10.2025, Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 16.11.2025, Ceis Genova Sport - Avosso del 22.11.2025, Ponente FC - Ceis Genova Sport del 29.11.2025, Ceis Genova Sport – Begato Calcio del 6.12.2025, Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 10.12.2025, Pol. Moconesi - Ceis Genova Sport del 13.12.2025, Ceis Genova Sport – C.E.P. del 20.12.2025, Unisport Genova - Ceis Genova Sport del 16.1.2026, Ceis Genova Sport – S.G. Battista del

24.1.2026, Ceis Genova Sport – C.E.P. del 28.1.2026 e Ceis Genova Sport - Zeneixi del 31.1.2026;

Matteo GAGGERO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026, prestato attività sportiva per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Ceis Genova Sport - Campomoronesi del 11.10.2025, Royal – Ceis Genova Sport del 18.10.2025, Ceis Genova Sport – Don Bosco del 22.10.2025, Carmine C.S. - Ceis Genova Sport del 31.10.2025, Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 16.11.2025, Ceis Genova Sport - Avosso del 22.11.2025, Ponente FC - Ceis Genova Sport del 29.11.2025, Ceis Genova Sport – Begato Calcio del 6.12.2025, Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 10.12.2025, Pol. Moconesi - Ceis Genova Sport del 13.12.2025, Ceis Genova Sport – C.E.P. del 20.12.2025, Unisport Genova - Ceis Genova Sport del 16.1.2026, Ceis Genova Sport – C.E.P. del 28.1.2026 e Ceis Genova Sport - Zeneixi del 31.1.2026;

Ahmed ELSAYED FAHMY FAHIM IBRAHIM, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026, prestato attività sportiva per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Ceis Genova Sport – C.E.P. del 20.12.2025, Unisport Genova - Ceis Genova Sport del 16.1.2026, Ceis Genova Sport – S.G.Battista del 24.1.2026, Ceis Genova Sport – C.E.P. del 28.1.2026, Ceis Genova Sport - Zeneixi del 31.1.2026, Ceis Genova Sport – Carmine C.S. del 28.2.2026, Anpi Marassi Q - Ceis Genova Sport del 7.3.2026, Ceis Genova Sport – Genova Beach S. del 14.3.2026 ed Avosso - Ceis Genova Sport del 21.3.2026;

Elias JAMAL, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026, prestato attività sportiva per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Zeneixe - Ceis Genova Sport del 5.10.2025, Ceis Genova Sport - Campomoronesi del 11.10.2025, Royal – Ceis Genova Sport del 18.10.2025, Ceis Genova Sport – Don Bosco del 22.10.2025, Carmine C.S. - Ceis Genova Sport del 31.10.2025, Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 16.11.2025, Ceis Genova Sport - Avosso del 22.11.2025, Ceis Genova Sport – Begato Calcio del 6.12.2025, Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 10.12.2025, Pol. Moconesi - Ceis Genova Sport del 13.12.2025 e Ceis Genova Sport – C.E.P. del 20.12.2025;

Brice KUATE TAGNE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026, prestato attività sportiva per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Ceis

Genova Sport - Avosso del 22.11.2025, Ponente FC - Ceis Genova Sport del 29.11.2025, Ceis Genova Sport – Begato Calcio del 6.12.2025, Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 10.12.2025, Pol. Moconesi - Ceis Genova Sport del 13.12.2025, Ceis Genova Sport – C.E.P. del 20.12.2025, Unisport Genova - Ceis Genova Sport del 16.1.2026, Ceis Genova Sport – S.G.Battista del 24.1.2026, Ceis Genova Sport – C.E.P. del 28.1.2026, Ceis Genova Sport - Zeneixi del 31.1.2026, Don Bosco - Ceis Genova Sport del 17.2.2026 e Ceis Genova Sport – Carmine C.S. del 28.2.2026;

Carlos Miguel LARA LOPEZ, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026, prestato attività sportiva per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valide per il campionato di Terza Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Ponente FC - Ceis Genova Sport del 29.11.2025, Pol. Moconesi - Ceis Genova Sport del 13.12.2025, Ceis Genova Sport – C.E.P. del 20.12.2025 e Ceis Genova Sport – S.G.Battista del 24.1.2026;

Luca MAGAZZINI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026, prestato attività sportiva per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valide per il campionato di Terza Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Royal – Ceis Genova Sport del 18.10.2025, Carmine C.S. - Ceis Genova Sport del 31.10.2025, Ceis Genova Sport - Avosso del 22.11.2025, Ponente FC - Ceis Genova Sport del 29.11.2025, Pol. Moconesi - Ceis Genova Sport del 13.12.2025 ed Unisport Genova - Ceis Genova Sport del 16.1.2026;

Mama MBALLO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026, prestato attività sportiva per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valide per il campionato di Terza Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Zeneixe - Ceis Genova Sport del 5.10.2025, Ceis Genova Sport - Campomoronesi del 11.10.2025, Royal – Ceis Genova Sport del 18.10.2025, Ceis Genova Sport – Don Bosco del 22.10.2025, Carmine C.S. - Ceis Genova Sport del 31.10.2025, Ceis Genova Sport - Avosso del 22.11.2025, Ponente FC - Ceis Genova Sport del 29.11.2025, Ceis Genova Sport – Begato Calcio del 6.12.2025, Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 10.12.2025, Pol. Moconesi - Ceis Genova Sport del 13.12.2025, Ceis Genova Sport – C.E.P. del 20.12.2025, Unisport Genova - Ceis Genova Sport del 16.1.2026, Ceis Genova Sport – S.G.Battista del 24.1.2026, Ceis Genova Sport – C.E.P. del 28.1.2026 e Ceis Genova Sport - Zeneixi del 31.1.2026;

Sane MOUSSA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026, prestato attività sportiva per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valide per il campionato di Terza

Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Zeneixe - Ceis Genova Sport del 5.10.2025, Ceis Genova Sport - Campomoronesi del 11.10.2025, Royal - Ceis Genova Sport del 18.10.2025, Ceis Genova Sport - Don Bosco del 22.10.2025, Carmine C.S. - Ceis Genova Sport del 31.10.2025, Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 16.11.2025, Ceis Genova Sport - Begato Calcio del 6.12.2025, Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 10.12.2025, Ceis Genova Sport - C.E.P. del 20.12.2025, Campomoronesi - Ceis Genova Sport del 7.2.2026, Don Bosco - Ceis Genova Sport del 17.2.2026, Ceis Genova Sport - Carmine C.S. del 28.2.2026, Anpi Marassi Q - Ceis Genova Sport del 7.3.2026, Ceis Genova Sport - Genova Beach S. del 14.3.2026 ed Avosso - Ceis Genova Sport del 21.3.2026;

Ousman NDURE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 - 2026, prestato attività sportiva per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valide per il campionato di Terza Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Zeneixe - Ceis Genova Sport del 5.10.2025, Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 16.11.2025, Ceis Genova Sport - Avosso del 22.11.2025, Ponente FC - Ceis Genova Sport del 29.11.2025, Don Bosco - Ceis Genova Sport del 17.2.2026 e Ceis Genova Sport - Carmine C.S. del 28.2.2026;

Ulrich NGANTCHA NGATOUE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 - 2026, prestato attività sportiva per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valide per il campionato di Terza Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 16.11.2025, Ceis Genova Sport - Avosso del 22.11.2025, Ponente FC - Ceis Genova Sport del 29.11.2025, Ceis Genova Sport - Begato Calcio del 6.12.2025, Pol. Moconesi - Ceis Genova Sport del 13.12.2025, Unisport Genova - Ceis Genova Sport del 16.1.2026, Ceis Genova Sport - Zeneixe del 31.1.2026, Campomoronesi - Ceis Genova Sport del 7.2.2026, Ceis Genova Sport - Royal del 14.2.2026, Don Bosco - Ceis Genova Sport del 17.2.2026, Ceis Genova Sport - Carmine C.S. del 28.2.2026, Anpi Marassi Q - Ceis Genova Sport del 7.3.2026, Ceis Genova Sport - Genova Beach S. del 14.3.2026 ed Avosso - Ceis Genova Sport del 21.3.2026;

Anicet OMBALLA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 - 2026, prestato attività sportiva in favore della società CEIS Genova Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valide per il campionato di Terza Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Zeneixe - Ceis Genova Sport del 5.10.2025, Ceis Genova Sport - Campomoronesi del 11.10.2025, Royal - Ceis Genova Sport del 18.10.2025, Ceis Genova Sport - Don Bosco del 22.10.2025, Carmine C.S. - Ceis Genova Sport del 31.10.2025, Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 16.11.2025, Ceis Genova Sport - Avosso del 22.11.2025, Ponente FC - Ceis Genova Sport del 29.11.2025, Ceis Genova Sport - Begato Calcio del 6.12.2025, Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 10.12.2025, Pol. Moconesi - Ceis Genova Sport del 13.12.2025, Unisport Genova - Ceis Genova Sport del 16.1.2026, Ceis Genova Sport - S.G. Battista del 24.1.2026,

Ceis Genova Sport – C.E.P. del 28.1.2026, Ceis Genova Sport - Zeneixi del 31.1.2026, Campomoronesi - Ceis Genova Sport del 7.2.2026, Don Bosco - Ceis Genova Sport del 17.2.2026, Ceis Genova Sport – Carmine C.S. del 28.2.2026, Anpi Marassi Q - Ceis Genova Sport del 7.3.2026, Ceis Genova Sport – Genova Baech S. del 14.3.2026 ed Avosso - Ceis Genova Sport del 21.3.2026;

Elson PROGJA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026, prestato attività sportiva per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valide per il campionato di Terza Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Zeneixe - Ceis Genova Sport del 5.10.2025, Carmine C.S. - Ceis Genova Sport del 31.10.2025, Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 16.11.2025, Ceis Genova Sport – Begato Calcio del 6.12.2025, Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 10.12.2025, Unisport Genova - Ceis Genova Sport del 16.1.2026, Ceis Genova Sport – S.G.Battista del 24.1.2026 e Ceis Genova Sport – C.E.P. del 28.1.2026;

Paolo ROSSO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026, prestato attività sportiva per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valide per il campionato di Terza Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Zeneixe - Ceis Genova Sport del 5.10.2025, Royal – Ceis Genova Sport del 18.10.2025, Ceis Genova Sport – Don Bosco del 22.10.2025, Carmine C.S. - Ceis Genova Sport del 31.10.2025, Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 16.11.2025, Ceis Genova Sport - Avosso del 22.11.2025, Ponente FC - Ceis Genova Sport del 29.11.2025, Ceis Genova Sport – Begato Calcio del 6.12.2025, Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 10.12.2025, Ceis Genova Sport – C.E.P. del 20.12.2025, Unisport Genova - Ceis Genova Sport del 16.1.2026, Ceis Genova Sport – S.G.Battista del 24.1.2026, Ceis Genova Sport – C.E.P. del 28.1.2026, Ceis Genova Sport - Zeneixi del 31.1.2026, Don Bosco - Ceis Genova Sport del 17.2.2026, Anpi Marassi Q - Ceis Genova Sport del 7.3.2026 ed Avosso - Ceis Genova Sport del 21.3.2026;

Bruno SHEQERI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026, prestato attività sportiva per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valide per il campionato di Terza Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Zeneixe - Ceis Genova Sport del 5.10.2025, Ceis Genova Sport - Campomoronesi del 11.10.2025, Royal – Ceis Genova Sport del 18.10.2025, Carmine C.S. - Ceis Genova Sport del 31.10.2025, Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 16.11.2025, Ceis Genova Sport - Avosso del 22.11.2025, Ponente FC - Ceis Genova Sport del 29.11.2025, Ceis Genova Sport – Begato Calcio del 6.12.2025, Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 10.12.2025 e Pol. Moconesi - Ceis Genova Sport del 13.12.2025;

Filippo TORRE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che

in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026, prestato attività sportiva per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valide per il campionato di Terza Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Ceis Genova Sport – Begato Calcio del 6.12.2025, Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 10.12.2025, Pol. Moconesi - Ceis Genova Sport del 13.12.2025, Ceis Genova Sport – C.E.P. del 20.12.2025, Campomoronesi - Ceis Genova Sport del 7.2.2026, Ceis Genova Sport – Carmine C.S. del 28.2.2026, Anpi Marassi Q - Ceis Genova Sport del 7.3.2026, Ceis Genova Sport – Genova Beach S. del 14.3.2026 ed Avosso - Ceis Genova Sport del 21.3.2026;

Esosa Marvis UGBO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026, prestato attività sportiva per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valide per il campionato di Terza Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Zeneixe - Ceis Genova Sport del 5.10.2025, Royal – Ceis Genova Sport del 18.10.2025, Carmine C.S. - Ceis Genova Sport del 31.10.2025 e Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 16.11.2025;

Innocent VICTOR CHINAGROM, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026, prestato attività sportiva per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valide per il campionato di Terza Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Zeneixe - Ceis Genova Sport del 5.10.2025, Carmine C.S. - Ceis Genova Sport del 31.10.2025, Ponente FC - Ceis Genova Sport del 29.11.2025, Ceis Genova Sport – Begato Calcio del 6.12.2025, Ceis Genova Sport – Royal del 14.2.2026, Don Bosco - Ceis Genova Sport del 17.2.2026, Ceis Genova Sport – Carmine C.S. del 28.2.2026, Anpi Marassi Q - Ceis Genova Sport del 7.3.2026 e Ceis Genova Sport – Genova Beach S. del 14.3.2026;

Christian VOLPE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026, prestato attività sportiva per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valide per il campionato di Terza Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Ceis Genova Sport – Begato Calcio del 6.12.2025, Pol. Moconesi - Ceis Genova Sport del 13.12.2025, Ceis Genova Sport – C.E.P. del 20.12.2025, Unisport Genova - Ceis Genova Sport del 16.1.2026, Ceis Genova Sport – S.G.Battista del 24.1.2026, Ceis Genova Sport - Zeneixe del 31.1.2026, Campomoronesi - Ceis Genova Sport del 7.2.2026, Ceis Genova Sport – Royal del 14.2.2026, Ceis Genova Sport – Carmine C.S. del 28.2.2026 e Ceis Genova Sport – Genova Beach S. del 14.3.2026;

Giuliani WAMBA KENFACK, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026, prestato attività sportiva per la società

CEIS Genova Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Zeneixe - Ceis Genova Sport del 5.10.2025, Ceis Genova Sport - Campomoronese dell'11.10.2025, Ceis Genova Sport – S.G.Battista del 24.1.2026, Ceis Genova Sport - Zeneixi del 31.1.2026, Campomoronese - Ceis Genova Sport del 7.2.2026, Ceis Genova Sport – Royal del 14.2.2026 ed Avosso - Ceis Genova Sport del 21.3.2026;

Ange Auriol ZAPJI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026, prestato attività sportiva per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Royal – Ceis Genova Sport del 18.10.2025, Carmine C.S. - Ceis Genova Sport del 31.10.2025, Unisport Genova - Ceis Genova Sport del 16.1.2026, Ceis Genova Sport – S.G. Battista del 24.1.2026, Ceis Genova Sport – Carmine C.S. del 28.2.2026, Anpi Marassi Q - Ceis Genova Sport del 7.3.2026, Ceis Genova Sport – Genova Baech S. del 14.3.2026 ed Avosso - Ceis Genova Sport del 21.3.2026;

CEIS GENOVA SPORT SSD, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale, all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, erano tesserati i soggetti indicati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Marco VAGNOZZI,
 - Sig. Luca ANSELMO,
 - Sig. Brian Freddy ATEBA ATEBA,
 - Sig. Simone CALCAGNO,
 - Sig. Mohamed Hady COULIBALY,
 - Sig. Marco DEMERGASSO,
 - Sig. Chriss Joel DJOKO TCHUENTE,
 - Sig. Aime Ephram EHOUMAN,
 - Sig. Madou FANGEDOU,
 - Sig. Matteo GAGGERO,
 - Sig. Ahmed ELSAYED FAHMY FAHIM IBRAHIM,
 - Sig. Elias JAMAL,
 - Sig. Brice KUATE TAGNE,
 - Sig. Carlos Miguel LARA LOPEZ,
 - Sig. Luca MAGAZZINI,
 - Sig. Mama MBALLO,
 - Sig. Sane MOUSSA,
 - Sig. Ousman NDURE,
 - Sig. Ulrich NGANTCHA NGATOUO,
 - Sig. Anicet OMBALLA,
 - Sig. Elson PROGJA,

- Sig. Paolo ROSSO,
 - Sig. Bruno SHEQERI,
 - Sig. Filippo TORRE,
 - Sig. Esosa Marvis UGBO,
 - Sig. Innocent VICTOR CHINAGROM,
 - Sig. Christian VOLPE,
 - Sig. Giuliani WAMBA KENFACK,
 - Sig. Ange Auriol ZAPJI,
 - Società CEIS GENOVA SPORT SSD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Marco VAGNOZZI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
- 9 (nove) mesi di inibizione e squalifica per il Sig. Marco VAGNOZZI,
 - 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Luca ANSELMO,
 - 5 (cinque) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Brian Freddy ATEBA ATEBA,
 - 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Simone CALCAGNO,
 - 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Mohamed Hady COULIBALY,
 - 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Marco DEMERGASSO,
 - 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Chriss Joel DJOKO TCHUENTE,
 - 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Aime Ephram EHOUMAN,
 - 4 (quattro) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Madou FANGEDOU,
 - 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Matteo GAGGERO,
 - 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Ahmed ELSAYED FAHMY FAHIM IBRAHIM,
 - 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Elias JAMAL,
 - 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Brice KUATE TAGNE,
 - 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Carlos Miguel LARA LOPEZ,
 - 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Luca MAGAZZINI,
 - 4 (quattro) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Mama MBALLO,
 - 4 (quattro) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Sane MOUSSA,
 - 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Ousman NDURE,
 - 4 (quattro) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Ulrich NGANTCHA NGATOUO,

- 5 (cinque) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Anicet OMBALLA,
- 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Elson PROGJA,
- 3 (tre) giornate di squalifica di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Paolo ROSSO,
- 3 (tre) giornate di squalifica di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Bruno SHEQERI,
- 2 (due) giornate di squalifica di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Filippo TORRE,
- 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Esosa Marvis UGBO,
- 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Innocent VICTOR CHINAGROM,
- 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Christian VOLPE,
- 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Giuliani WAMBA KENFACK,
- 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Ange Auriol ZAPJI,
- € 1.000,00 (mille/00) di ammenda e 2 (due) punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza nella s.s. 2026/2027 per la società CEIS GENOVA SPORT SSD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 29/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 823 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessandro MONTESSORO, Rosario PERRONE, Francesco DIODATO, Piero MUNZONE, Stefano ABBAZIA, Antonino SARCHIELLO e della società A.S.D. SPARTA NOVARA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Alessandro MONTESSORO, all'epoca dei fatti allenatore iscritto al settore Tecnico F.I.G.C. tesserato per la società A.S.D. Sparta Novara, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F., dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2025-2026 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., sezione 11.2, per avere lo stesso partecipato e assunto la conduzione tecnica nel corso degli open day denominati "Winter Camp 2025" e rivolti a giovani calciatori nati tra il 2009 e il 2018, svolti dalla società A.S.D. Sparta Novara presso la propria struttura sportiva nelle giornate dei 22, 23, 24, 27, 28 e 29 dicembre 2025 e dei 2, 3 e 4 gennaio 2026, in mancanza di rituale preventiva comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico ed al Comitato Regionale territorialmente competenti;

Rosario PERRONE, all'epoca dei fatti allenatore iscritto al settore Tecnico F.I.G.C. tesserato per la società A.S.D. Sparta Novara, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F., dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2025-2026 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., sezione 11.2, per avere lo stesso partecipato e assunto la conduzione tecnica nel corso degli open day denominati "Winter Camp 2025" e rivolti a giovani calciatori nati tra il 2009 e il 2018, svolti dalla società A.S.D. Sparta Novara presso la propria struttura sportiva nelle giornate dei 22, 23, 24, 27, 28 e 29 dicembre 2025 e dei 2, 3 e 4 gennaio 2026, in mancanza di rituale preventiva comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico ed al Comitato Regionale territorialmente competenti;

Francesco DIODATO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Sparta Novara, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dal Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2025-2026 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., sezione 11.2, per avere lo stesso, seppur tesserato quale dirigente nonché sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. e della prescritta abilitazione, partecipato e assunto la conduzione tecnica nel corso degli open day denominati "Winter Camp 2025" e rivolti a giovani calciatori nati tra il 2009 e il 2018, svolti dalla società A.S.D. Sparta Novara presso la propria struttura sportiva nelle giornate dei 22, 23, 24, 27, 28 e 29 dicembre 2025 e dei 2, 3 e 4 gennaio 2026, in mancanza di rituale preventiva comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico ed al Comitato Regionale territorialmente competenti;

Piero MUNZONE, all'epoca dei fatti allenatore iscritto al settore Tecnico F.I.G.C. e soggetto di cui all'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale nell'interesse della società A.S.D. Sparta Novara, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F., dagli artt. 33 e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2025-2026 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., sezione 11.2, per avere lo stesso, in mancanza di tesseramento per la società A.S.D. Sparta Novara, partecipato e assunto la conduzione tecnica nel corso degli open day denominati "Winter Camp 2025" e rivolti a giovani calciatori nati tra il 2009 e il 2018, svolti dalla predetta società A.S.D. Sparta Novara presso la propria struttura sportiva nelle giornate dei 22, 23, 24, 27, 28 e 29 dicembre 2025 e dei 2, 3 e 4 gennaio 2026, in mancanza di rituale preventiva comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico ed al Comitato Regionale territorialmente competenti;

Stefano ABBAZIA, all'epoca dei fatti allenatore iscritto al settore Tecnico F.I.G.C. tesserato per la società A.S.D. Bulè Bellinzago e soggetto di cui all'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale nell'interesse della società A.S.D. Sparta Novara, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., dagli artt. 33, comma 1, 37, commi 1 e 2, e 40, comma 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2025-2026 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., sezione 11.2, per avere lo stesso, in costanza di tesseramento per la società ASD Bulè Bellinzago, partecipato e assunto la conduzione tecnica nel corso degli open day denominati "Winter Camp 2025" e rivolti a giovani calciatori nati tra il 2009 e il 2018, svolti dalla società A.S.D. Sparta Novara presso la propria struttura sportiva nelle giornate dei 22, 23, 24, 27, 28 e 29 dicembre 2025 e dei 2, 3 e 4 gennaio 2026, in mancanza di rituale preventiva comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico ed al Comitato Regionale territorialmente competenti;

Antonino SARCHIELLO, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sparta Novara, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1 e 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., dagli artt. 33, comma 1, e 40, comma 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2025-2026 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., sezione 11.2, per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sparta Novara, consentito e comunque non impedito che la predetta società A.S.D. Sparta Novara da lui rappresentata, in mancanza di rituale preventiva comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico ed al Comitato Regionale territorialmente competenti, svolgesse presso la propria struttura sportiva, nelle giornate dei 22, 23, 24, 27, 28 e 29 dicembre 2025 e dei 2, 3 e 4 gennaio 2026, gli open day denominati "Winter Camp 2025" rivolti a giovani calciatori nati tra il 2009 e il 2018, e per avere consentito e comunque non impedito che ai predetti open day prendessero parte e assumessero la conduzione tecnica i sig.ri Rosario Perrone e Alessandro Montessoro, tesserati quali allenatori per la società A.S.D. Sparta Novara, il sig. Francesco Diodato, seppur tesserato quale dirigente per la società stessa nonché sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. e della prescritta abilitazione, il tecnico sig. Piero Munzone, in mancanza di tesseramento per la menzionata società A.S.D. Sparta Novara, e il tecnico sig. Stefano Abbazia, in costanza di tesseramento per la società ASD Bulè Bellinzago;

A.S.D. SPARTA NOVARA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Sarchiello Antonino, Montessoro Alessandro, Perrone Rosario e Diodato Francesco e nell'interesse della quale hanno svolto attività rilevante per l'ordinamento federale i Sig.ri Munzone Piero e Abbazia Stefano;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Alessandro MONTESSORO,
 - Sig. Rosario PERRONE,
 - Sig. Francesco DIODATO,
 - Sig. Piero MUNZONE,
 - Sig. Stefano ABBAZIA,
 - Sig. Antonino SARCHIELLO,
 - Società A.S.D. SPARTA NOVARA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Antonino Sarchiello;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Alessandro MONTESSORO,
 - 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Rosario PERRONE,
 - 1 (uno) mese di inibizione e squalifica per il Sig. Francesco DIODATO,
 - 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Piero MUNZONE,
 - 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Stefano ABBAZIA,
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Antonino SARCHIELLO,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. SPARTA NOVARA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò